

TI_GERICHTE 33.2021.17 vom 21. Februar 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-02-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2021.17

FR: TI_GERICHTE 33.2021.17 du 21 février 2022

IT: TI_GERICHTE 33.2021.17 del 21 febbraio 2022

Erwägungen

E. 25

LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: 3 anni) a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318). Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di prescrizione per la pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2). Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012). Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002). La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005). Inoltre, l'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art. 53 cpv. 2 LPGA). Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicito effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a;

STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179). Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

2.4. In concreto, dopo avere saputo (a seguito dell'autodenuncia in sede fiscale) nel 2020 di un fatto nuovo, ossia l'esistenza di oltre CHF 50'000 a risparmio mai dichiarati dall'assicurata a livello fiscale e alla medesima Cassa, con decisione formale del 24 settembre 2020 (doc. 65) l'amministrazione ha stabilito il nuovo diritto alle prestazioni complementari della ricorrente dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2020 e successivamente, con decisione del 27 novembre 2020 (doc. 85), oggetto della lite, dal 1° novembre 2005 al 31 agosto 2012. Come risulta dai fogli di calcolo allegati alle decisioni, computandole ogni anno i risparmi risultanti dai relativi estratti conto bancari che ha chiesto all'assicurata (doc. 84), la Cassa di compensazione ha stabilito che dal 1° novembre 2005 l'interessata aveva diritto alle PC in misura inferiore rispetto a quanto deciso in precedenza. Constatato quindi un indebito riconoscimento di prestazioni giusta l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGa, le ha chiesto la restituzione della somma di CHF 21'158 erroneamente versati da quel momento fino al 31 agosto 2012, corrispondente alla differenza fra le PC incassate e le prestazioni complementari di diritto nel medesimo lasso di tempo. Per il periodo dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2020, la richiesta di restituzione della Cassa era di CHF 13'013, importo che l'assicurata non ha contestato e che le ha versato il 22 ottobre 2020 (doc. 105-1/2).

2.5. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112 a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112 c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1° gennaio 2008. Giusta l'art. 112 a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2). In virtù dell'art. 112 c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2). In effetti, la Legge federale sulle

prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112 a Cost. fed. Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.6. Il 22 marzo 2019 sono state adottate delle importanti modifiche della vigente Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma delle PC), che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705). Si rileva che in caso di modifica della legge, il diritto applicabile è di principio quello in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che esplica delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1; DTF 129 V 398 consid. 1.1; DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4; STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In presenza di uno stato di fatto duraturo (quali per esempio le indennità giornaliere LAINF, STF 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non ancora risolto al momento del cambiamento della legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo disposizione transitoria contraria oppure violazione di diritti acquisiti (DTF 121 V 97 consid. 1a). Le Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) contemplano al capoverso 1 che il diritto anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare annua. Inoltre, le Disposizioni transitorie della modifica del 20 dicembre 2019 prevedono che ai beneficiari di prestazioni complementari che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) percepivano già una prestazione complementare annua si applica l'art. 10 cpv. 1ter LPC, trascorso il termine di tre anni previsto dalle disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019. In concreto, la domanda di restituzione del 17 novembre 2020 concerne il diritto alle PC della ricorrente per un periodo antecedente la Riforma delle PC, perciò fanno stato le norme vigenti fino alla sua entrata in vigore.

2.7. Per l'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS. L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC). L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali v'è: " c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della

prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;". 2.8. Nella decisione impugnata, l'amministrazione ha computato all'insorgente la somma di oltre CHF 50'000 a titolo di averi a risparmio per ogni anno dal 2005 al 2012 sulla base dei relativi estratti conto bancari (doc. 84), importi quindi effettivamente nella disponibilità dell'assicurata e che non erano mai stati notificati né nel formulario di richiesta delle prestazioni complementari nel 2003 né nelle revisioni periodiche che sono avvenute nel 2008 (doc. A8), nel 2012 (doc. 16), nel 2016 (doc. 29) e nel 2019 (doc. A9) alla Cassa. Litigioso fra le parti è il principio stesso della restituzione, che dipende dal reato penale che si configura e dalla prescrizione dell'azione penale che varia in funzione della gravità del reato. Occorre in primo luogo esaminare se il comportamento posto in atto dalla ricorrente al momento della domanda di PC, e anche successivamente con le revisioni periodiche, sia costitutivo di truffa (art. 146 CP) come ritenuto dalla Cassa, e quindi soggetto a un termine di prescrizione di 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP), oppure del reato previsto dall'art. 31 LPC come sostenuto dall'insorgente, il cui termine assoluto di perenzione giusta l'art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA è di 7 anni (art. 97 cpv. 1 lett. d CP) e in tal caso la decisione del 24 settembre 2020 avrebbe già regolato questa questione. 2.9. Per l'art. 25 cpv. 2 LPGA nel tenore fino al 31 dicembre 2020, il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante. Innanzitutto occorre evidenziare che in ambito di restituzione di prestazioni complementari indebitamente riscosse, nella sentenza pubblicata in SVR 2020 EL Nr. 9 l'Alta Corte ha ribadito al considerando 6.2 che, affinché si possa applicare il termine di perenzione più lungo previsto dal diritto penale giusta l'art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA, non è necessario che l'autore dell'infrazione sia stato condannato (DTF 118 V 193 consid. 4a, DTF 140 IV 206 = SVR 2014 EL Nr. 13). La qualifica giuridica penale del comportamento dipende, come prevede la giurisprudenza federale, dall'agire specifico dell'autore, ossia dal suo comportamento concreto. La LPC, da un lato, all'art. 31 cpv. 1, eleva a delitto a norma dell'art. 10 cpv. 3 CP, e punisce con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, sempre che non sia dato un crimine o un delitto per cui il Codice penale commina una pena più grave, chiunque, in particolare: " a. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene indebitamente da un Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una prestazione in virtù della presente legge; b. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene illecitamente un sussidio in virtù della presente legge; d. non ottempera all'obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA)." 2.10. Come già evocato nella STCA 33.2020.1 del 9 marzo 2020 va qui rilevato che il 1° ottobre 2016 è entrato in vigore il nuovo art. 148a CP relativo alla punibilità in caso di ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale. La norma erge a delitto il comportamento teso all'ottenimento, per sé o per terzi, di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale a cui l'autore, o il terzo beneficiario, non hanno diritto. Ciò deve avvenire mediante " informazioni false o incomplete, sottacendo fatti o in altro modo ", dove l'autore " inganna una persona o ne conferma l'errore ". Come rammenta la dottrina, questa disposizione trova applicazione a partire dalla sua entrata in vigore e, in virtù del principio di non retroattività (art. 2 cpv. 1 CP), per i fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore (Margaret Kuelen , Le disposizioni penali in ambito di assicurazioni

sociali e di aiuto sociale, in RTiD 2019-I pag. 347 ad 3.1.4). L'art. 148a CP, essendo entrato in vigore posteriormente alle richieste di prestazioni complementari formulata dall'assicurata nel 2003, non è applicabile alla fattispecie (STF 8C_421/2020 e 8C_422/2020 del 7 ottobre 2020, consid. 6.2) almeno fino al 30 settembre 2016. Va qui evidenziato, per completezza, come, in una recente giurisprudenza, il TF abbia considerato il reato di ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale, quale reato commesso anche per una semplice omissione e non necessariamente mediante il tacere a fronte di una richiesta dell'amministrazione interessata, si vedano al proposito le STF 6B_1161/2019 del 4. dicembre 2019, 6B_1030/2020 del 30 novembre 2020 e 6B_1246/2020 del 16 luglio 2021 dove l'Alta Corte ha ritenuto: " Die Bestimmung ist als Auffangtatbestand zum Betrug (Art. 146 StGB) konzipiert und wird im Bereich des unrechtmäßigen Bezugs von Sozialleistungen anwendbar, wenn das Betrugsmerkmal der Arglist nicht gegeben ist. Der Tatbestand erfasst jede Täuschung. Diese kann durch unwahre oder unvollständige Angaben erfolgen oder auf dem Verschweigen bestimmter Tatsachen beruhen. Dabei umfasst die Tatbestandsvariante des "Verschweigens" auch das passive Verhalten durch Unterlassen der Meldung einer veränderten bzw. verbesserten Lage. Im Unterschied zum Betrug setzt das Verschweigen von Tatsachen keine Garantenstellung im Sinne eines unechten Unterlassungsdelikts voraus. Da nach dem Gesetz alle leistungsrelevanten Tatsachen gemeldet werden müssen, genügt zur Tatbestandserfüllung die bloße Nichtanmeldung geänderter Verhältnisse (Urteile 6B_1030/2020 vom 30. November 2020 E. 1.1.2; 6B_1033/2019 vom 4. Dezember 2019 E. 4.5.2; je mit Hinweis auf die Botschaft vom 26. Juni 2013 zur Änderung des Strafgesetzbuchs und des Militärstrafgesetzes; BBl 2013 6036 ff.). Der Tatbestand von Art. 148a StGB ist als Vorsatzdelikt ausgestaltet und setzt in der Variante des "Verschweigens" individuelles Wissen um Bestand und Umfang der Meldepflicht sowie tatsächlichen Täuschungswillen voraus (Urteil 6B_1033/2019 vom 4. Dezember 2019 E. 4.5.6). Eventualvorsatz genügt (vgl. Art. 12 Abs. 2 StGB)." 2.11. In concreto la Cassa ritiene che l'agire dell'assicurata qui ricorrente adempia i presupposti della truffa (art. 146 CP), come vuole la giurisprudenza federale e cantonale in materia (per tutte: STCA 33.2020.,1 del 9 marzo 2020 in re C. dove è citata la giurisprudenza federale più rilevante in materia in uno con la dottrina). In effetti, se per ottenere prestazioni indebite da una assicurazione sociale o dall'assistenza sociale l'autore inganna astutamente un collaboratore dell'assicurazione sociale, dell'ente pubblico preposto all'aiuto sociale o un terzo avente potere di disposizione sul patrimonio dell'assicurazione sociale o dell'ente pubblico chiamato a versare la prestazione sociale, deve essere ritenuta la commissione del reato di truffa giusta l'art. 146 CP se realizzati gli ulteriori presupposti della norma. Come rammenta Kuelen nel suo contributo (op. cit., pag. 331) la giurisprudenza, sia cantonale sia federale, si è più volte occupata della delimitazione tra il reato di truffa e l'infrazione alle norme istituenti le assicurazioni sociali rispettivamente l'aiuto sociale, ponendo l'attenzione sull'elemento costitutivo dell'inganno astuto, caratterizzante il reato di truffa. L'esame ha avuto per oggetto, in particolare, la natura dell'inganno, se dato con un comportamento attivo o passivo da parte dell'autore che tende a conseguire indebite prestazioni, e dall'altro la possibilità di verifica delle menzogne o del castello di bugie (il " Lügengebäude " evocato dal Tribunale federale per esempio nella STF 6B_741/2017 del 14 dicembre 2017), rispettivamente ancora del silenzio qualificato. Come ricorda la dottrina ed ammette la giurisprudenza federale, un comportamento puramente omissivo può essere costitutivo di un inganno astuto solo laddove sussista un dovere d'agire, d'informare legalmente prevista,

o contrattualmente imposta che crea una posizione di garante (" Garantenstellung "). Un'omissione, in caso di obbligo d'agire, può quindi realizzare un inganno astuto e, se dati gli ulteriori presupposti del reato, condurre a una condanna per truffa (Margaret Kuelen , op. cit., pag. 331 sub. 1.4.2.1; Bernard Corboz , Les infractions en droit suisse, 3a ed. 2010, ad art. 146 n. 10; DTF 140 IV 11 consid. 2.3.2). In assenza di una posizione di garante occorre verificare se il comportamento dell'autore sia attivo e possa costituire un inganno astuto. Come già nella STCA 33.2020.1 del 9 marzo 2020 appare opportuno, di seguito, esporre l'evoluzione della giurisprudenza federale per contestualizzare compiutamente il tema e per poi verificare la correttezza della decisione impugnata. 2.12. Il Tribunale federale, nella DTF 127 IV 163 (emanata a seguito dell'annullamento parziale di un precedente giudizio da parte dell'Alta Corte con la STF 6S.288/2000), nel 2001 ha ritenuto - riferendosi all'allora art. 148 CP che reprimeva la truffa - che il procacciamento indebito di prestazioni complementari dell'assicurazione sociale fosse costitutivo di truffa e che un inganno per atti concludenti è adempiuto quando il beneficiario delle prestazioni dell'assicurazione concesse esclusivamente alle persone indigenti si limita a dar seguito alla domanda dell'autorità competente di produrre, nell'ambito del riesame della sua situazione economica, un determinato estratto conto, benché egli possieda una fortuna non trascurabile su un altro conto, mai dichiarata (cfr. consid. 2). In sostanza, come rilevabile in particolare dalla citata STF 6S.288/2000 del 20 settembre 2000, l'imputato era giunto dall'estero in Svizzera dove, una volta realizzate le condizioni legali di contribuzione e di soggiorno allora vigenti, aveva chiesto il versamento delle PC sottacendo di avere conseguito delle vincite a una lotteria francese per importi molto rilevanti. L'Alta Corte ha considerato come: " 3 (...) b) Selon l'article 148 al. 1 aCP, se rend coupable d'escroquerie notamment celui qui, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. Cette infraction est punie de la réclusion pour cinq ans ou plus ou de l'emprisonnement, soit d'une peine plus lourde que celle prévue par (la) LPC. (...). Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur (sous réserve de l'erreur préexistante), que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (...). aa) La tromperie consiste à faire naître chez la dupe une vision faussée de la réalité en recourant à des affirmations écrites, orales, par gestes ou par actes concluants. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant; il n'est donc pas nécessaire que l'auteur fasse une déclaration, il suffit qu'il adopte un comportement dont on déduit l'affirmation d'un fait (...). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A ce dernier égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner (cf. ATF 121 IV 353 consid. 2b; 120 IV 98 consid. 2c; 117 IV 130 consid. 2a; 113 IV 68 consid. 5a; 106 IV 276; (...)). Ainsi, d'un côté, celui qui déclare fausement, par des affirmations expresses, qu'un fait n'existe pas, réalise une tromperie par commission. D'un autre côté, celui qui se borne à se taire, à savoir à ne pas révéler un fait, agit par omission. Entre ces deux extrêmes, toutes les

nuances sont possibles. En particulier, le silence peut constituer dans certaines circonstances un acte concluant, partant, une tromperie par commission (silence dit qualifié; Stratenwerth, op. cit. Bes. Teil I, § 15 n° 14 p. 318; Schubarth, op. cit. n° 20 ad art. 148 a CP p. 140). Pour qu'une escroquerie soit réalisée, il faut en outre que la tromperie commise soit astucieuse. Selon la jurisprudence, l'astuce suppose que l'auteur recourt, pour induire autrui en erreur, à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène. Il y a également astuce lorsque l'auteur donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut être raisonnablement exigée, de même que s'il dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à un tel contrôle, notamment en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 125 IV 124 consid. 3a; 122 IV 246 consid. 3a; 122 II 422 consid. 3a; 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 133, 186 consid. 1a; 119 IV 28 consid. 3a et les arrêts cités). (...). L'astuce n'est pas réalisée lorsque la dupe pouvait se protéger en faisant preuve d'un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 133 et la jurisprudence citée). bb) En l'occurrence, l'autorité intimée a retenu, en faits, que le recourant a sollicité des prestations complémentaires de l'Office cantonal des personnes âgées en ne l'informant pas qu'il disposait d'une fortune non négligeable, alors qu'il ne pouvait ignorer que cette aide n'était accordée qu'aux personnes se trouvant dans le dénuement. On ignore cependant sous quelle forme, dans quels termes et à quelle date le recourant a effectué cette demande, et si celle-ci a été renouvelée au cours des années. (...) Il est constant que le recourant a, au plus tard en 1980 et quelle qu'en soit la forme, déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal. Il a ainsi affirmé implicitement qu'il remplissait toutes les conditions d'octroi de ces prestations, en particulier l'indigence, dès lors qu'il est établi qu'il ne pouvait ignorer que celle-ci en faisait partie. Or, celui qui déclare être indigent affirme simultanément, en tout cas par actes concluants, qu'il ne dispose d'aucune fortune d'une certaine importance lui permettant de subvenir à ses besoins, du moins partiellement et temporairement. En conséquence, le recourant a perpétré une tromperie par commission en requérant des prestations de l'Office cantonal. Par ailleurs, s'il ressort des faits ainsi établis que le recourant ne s'est pas livré à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais s'est contenté de déclarations incomplètes, il n'en demeure pas moins que ses agissements restent astucieux, dès lors que l'autorité ne pouvait que très difficilement déceler sa fortune, placée d'abord en Allemagne puis à la Banque Clariden de Zurich. (...)" (sottolineatura del redattore) Nella DTF 131 IV 83, al consid. 2.1.3, il TF ha ritenuto come l'obbligo di informare giusta l'art. 24 OPC-AVS/AI, in ambito di una truffa commessa per omissione, non crea alcuna posizione di garante: " Der Tatbestand des Art. 16 Abs. 1 ELG ist mit der ersten Auszahlung von Ergänzungsleistungen formell vollendet. In diesem Zeitpunkt sind alle objektiven und subjektiven Tatbestandserfordernisse verwirklicht. Angesichts des Erfordernisses der erfolgten (erstmaligen) Zahlung stellt sich die Norm als Erfolgsdelikt dar. Art. 16 ELG ist kein Dauerdelikt. Auch wenn nach Gutheißung eines Gesuchs auf Ergänzungsleistungen die Auszahlungen jeweils monatlich erfolgen und damit auf Dauer angelegt sind, und den Leistungsbezüger während der ganzen Leistungsdauer gemäß Art. 24 ELV die Pflicht trifft, der Behörde alle Umstände zu melden, die Einfluss auf die Ausschüttung bzw. Höhe der Leistungen haben können, bedeutet dies nicht, dass die Straftat ein Dauerdelikt ist. Wer durch unwahre und unvollständige Angaben oder in anderer Weise für sich oder einen anderen eine Leistung im Sinne dieses Gesetzes erwirkt, die ihm nicht zukommt, und

anschließend seine Mitteilungspflichten verletzt, verwirklicht den Tatbestand weder durch pflichtwidriges Aufrechterhalten eines von ihm geschaffenen rechtswidrigen Zustandes noch durch ununterbrochenes Fortsetzen der Tathandlung weiter. Der Tatbestand umfasst nach seiner eindeutigen Formulierung nur das Erwirken einer Leistung durch täuschendes Verhalten. Die Täuschung selbst ist nicht Teil des Tatbestands massigen Erfolges (des "Erwirkens" der Zahlungen). Wer eine Straftat nach Art. 16 ELG begeht, begründet keinen rechtswidrigen Zustand, sondern führt einzig den Taterfolg herbei, der im unrechtmäßigen Erwirken von Leistungen besteht. Der Taterfolg dauert nicht an, sondern wird mit jeder Zahlung jeweils neu vollendet. Der in Frage stehende Straftatbestand enthält keine Elemente, die ein andauerndes pflichtwidriges Verhalten ausdrücklich oder zumindest sinngemäß erfassen würden. Die Verletzung der in Art. 24 ELV verankerten Meldepflicht bildet nach dem Wortlaut von Art. 16 ELG keines Tatbestands massiges Unrecht. Das Bundesgericht hat in einem neueren Urteil eingehend dargelegt, dass Art. 24 ELV keine Garantenstellung zu begründen vermag (Urteil 6S.288/2000 vom 28. September 2000, E. 4). Darauf kann verwiesen werden." Questa giurisprudenza è stata confermata nella successiva DTF 140 IV 11, in cui l'Alta Corte ha precisato come la truffa per omissione presupponga che l'autore abbia un obbligo giuridico qualificato di agire e come gli obblighi legali e contrattuali dell'avente diritto a prestazioni assicurative di notificare modifiche delle condizioni personali rilevanti per la rendita non creino alcuna posizione di garante. Nel lungo considerando 4 l'Alta Corte ne spiega in dettaglio le ragioni, facendo rinvio alla dottrina (si veda al proposito Salome Krieger Aebli, Sozialhilfe zu Unrecht bezogen, aber dennoch nicht betrogen, forum poenale 2010 pag. 169 segg. in particolare pag. 170). La nostra Massima Istanza ha rilevato come: " 2.4.3 Das Bundesgericht verneinte bislang eine Garantenstellung aufgrund von Meldepflichten. In BGE 131 IV 83 entschied es, dass die Pflicht gemäß Art. 24 ELV (SR 831.301), wesentliche Änderungen der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse zu melden, keine Garantenpflicht zu begründen vermag (a.a.O., E. 2.1.3 S. 88 und E. 2.4.6 S. 95). Es bestätigte damit seine bereits in einem nicht publizierten Entscheid vom 28. September 2000 vertretene Auffassung, dass aus einer allgemeinen gesetzlichen Pflicht, rentenrelevante Veränderungen zu melden, keine Garantenstellung abgeleitet werden kann. (...) An dieser bundesgerichtlichen Rechtsprechung, die im Übrigen durch den Entscheid 6S.364/2005 vom 9. März 2006 nicht in Frage gestellt wird (so aber HUG, a.a.O., S. 183 f.), ist festzuhalten. " La violazione dell'obbligo di informare posto dall'art. 24 OPC-AVS/AI, secondo cui: " La persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.", così come l'obbligo generale di informare previsto dall'art. 31 LPGA, non creano quella Garantenstellung che permette di ritenere un obbligo giuridico accresciuto di comunicare e informare, e tale, se violato, da costituire un inganno a norma dell'art. 146 cpv. 1 CP (truffa commessa per omissione). In effetti, il Tribunale federale, sempre nella DTF 140 IV 11, precisa che: " 2.4.4 Die Pflicht des Leistungsbezügers, dem Versicherer jede wesentliche Änderung in den für eine Leistung maßgebenden Verhältnissen zu melden, ist gesetzlich (etwa bei Sozialversicherungen vgl. Art. 31 Abs. 1 ATSG) beziehungsweise vertraglich (etwa bei Privatversicherungen vgl. AVB) stipuliert. Es handelt sich in beiden Fällen um eine Konkretisierung des Grundsatzes von Treu und

Glauben (...). Der Leistungsbezüger hat zur Ermittlung des leistungsrelevanten Sachverhalts beizutragen. Denn er weiß am besten, wie es um ihn steht. Durch die Erfüllung der Meldepflicht wird dem Versicherer die Feststellung des maßgeblicheren Sachverhalts erleichtert (...). Eine Verletzung der Meldepflicht kann dazu führen, dass Versicherungsleistungen zu Unrecht weiterhin ausgerichtet und bezogen werden. Die Meldepflicht dient in diesen Fällen den Interessen des Versicherers. Sie soll diesen vor ungerechtfertigten Zahlungen und damit vor Schaden bewahren. " Proseguendo poi con queste considerazioni, la nostra Massima Istanza ha affermato che: " 2.4.6 Die Missachtung der gesetzlichen oder vertraglichen Melde- oder Auskunftspflicht kann vielfältige Folgen haben (...). Dazu gehören etwa neben Leistungskürzungen und/oder Leistungsrückforderungen auch strafrechtliche Sanktionen, soweit es um eine Verletzung der Meldepflicht gemäß Art. 31 Abs. 1 ATSG geht. " Il riferimento è fatto alle norme sanzionatorie specificatamente previste nelle leggi istituenti le assicurazioni sociali (in particolare, per la materia qui in esame, l'art. 31 cpv. 1 lett. d LPC). Il Tribunale federale ne deduce come: " Mit den Strafbestimmungen in den Sozialversicherungsgesetzen wollte der Gesetzgeber namentlich mit Blick auf die begrenzten finanziellen Mittel des öffentlichen Haushalts, den zielgerichteten und effizienten Einsatz dieser Mittel sowie die allgemeinen Grundsätze des Verwaltungsrechts sicherstellen, dass Sozialversicherungsleistungen nur an Personen ausbezahlt werden, welche die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. Schutzzweck der Normen sind die rechtmäßige, möglichst effiziente und rechtsgleiche Durchführung der Sozialversicherung sowie Treu und Glauben im Verkehr zwischen Behörden und Leistungen beanspruchenden Personen (BGE 131 IV 83 E. 2.1.1; BGE 138 V 74 E. 5.1). Auch in Anbetracht dieser spezialgesetzlichen Straftatbestände ist bei systematischer Auslegung des Gesetzes auszuschließen, dass die bloße Verletzung der Meldepflicht eo ipso Betrug sein kann. Zwar wird in den Strafbestimmungen das Vorliegen von mit höheren Strafen bedrohten Verbrechen oder Vergehen vorbehalten. Solche schwerer wiegenden Straftatbestände können aber nur erfüllt sein, wenn über die Verletzung der Meldepflicht hinaus weitere Umstände hinzukommen. Die genannten Strafbestimmungen in den Spezialgesetzen hätten keinen Sinn bzw. wären überflüssig, wenn man aus der Meldepflicht eine Garantienpflicht ableiten und die bloße Verletzung der Meldepflicht als Betrug qualifizieren wollte. " L'Alta Corte ha però ricordato, sempre al consid. 2.4.6, come: " Die Versicherer haben es in der Hand, den Leistungsbezüger durch gelegentliche Nachfragen zu Angaben betreffend seine persönlichen, gesundheitlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse zu veranlassen. Äußert sich der Leistungsbezüger auf Nachfragen nicht wahrheitsgemäß und legt er seine verbesserten Verhältnisse nicht offen, geht es nicht mehr um die Frage eines Betrugs durch Unterlassen. Der Leistungsbezüger täuscht dies falls aktiv (vgl. Urteil 6S.288/2000 vom 28. September 2000 E. 4b/cc; s. auch BGE 127 IV 163, Regeste und Sachverhalt C). " In estrema sintesi, tacere a fronte di un obbligo giuridico (art. 24 OPC-AVS/AI) e non indicare all'amministrazione fatti rilevanti, a sé solo, non costituisce un inganno astuto che consente di ritenere una truffa commessa per omissione, poiché la posizione di garante non è deducibile dalla norma citata e, tantomeno, dall'art. 31 cpv. 1 LPGa (che prevede per l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione, l'obbligo di notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione). Per il TF, però, nel caso in cui l'assicurato sia specificatamente interpellato e gli sia richiesto di fornire informazioni sulla sua situazione personale, medica o finanziaria, laddove vi sia una menzogna, allora è

ipotizzabile la truffa. In effetti, in questa costellazione, l'inganno non è più commesso per omissione, ma con azione diretta dell'agente che scientemente omette di rispondere in maniera completa e veritiera alle richieste (come nella fattispecie della STF 6S.288/2000 e della successiva DTF 127 IV 123 citate in precedenza). Nella DTF 140 IV 206 il Tribunale federale, confermando la sua giurisprudenza, esaminando gli artt. 25 cpv. 2 LPGA e 31 cpv. 1 LPGA ha ritenuto che la violazione dell'obbligo legale di comunicare ogni modifica importante di circostanze suscettibili di influenzare il diritto alle prestazioni è punito con le disposizioni penali speciali relative alle leggi sulle assicurazioni sociali (cfr. consid. 6.3.2.2). Inoltre, il fatto di non dare seguito a una lettera di informazioni, ricordando l'obbligo di comunicare ogni cambiamento di circostanze, non costituisce un inganno per commissione e pertanto una truffa ai sensi dell'art. 146 cpv. 1 CP (cfr. consid. 6.4). In precedenza, la 2a Corte di diritto sociale del Tribunale federale aveva precisato, in una sentenza del 13 dicembre 2013 (STF 9C_232/2013 consid. 4.1.2), come: " Une personne mise au bénéficiaire de prestations complémentaires après avoir sciemment fourni à l'administration des indications erronées sur sa situation patrimoniale ne confirme pas mois après mois son indigence et, partant ne répète pas à chaque fois une tromperie par commission, si elle se borne à passivement percevoir lesdites prestations sans jamais spontanément déclarer sa situation financière réelle ni être interrogée à ce propos. Son silence est en revanche constitutif d'une tromperie par commission si elle a été conduite par l'administration à s'exprimer sur sa situation financière, au moins par acte concluant ou silence qualifié. " Nella STF 6B_99/2015 del 27 novembre 2015 la nostra Massima Istanza ha analizzato il caso di una persona che ha chiesto all'assistenza sociale delle prestazioni sottacendo di essere titolare di una relazione bancaria su cui erano depositati importi di tutto rilievo (per un caso del tutto simile si veda la STCA 33.2006.7 del 17 luglio 2007). In quel giudizio l'Alta Corte ha ritenuto come la persona interessata avesse: " (...) complété et signé une formule de «Demande de prestations d'aide financière et de subside de l'assurance-maladie ou d'aide à la gestion de revenus» ainsi qu'un document intitulé «Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général» (ci-après: formulaires de demande de prestations et d'engagement), lequel précise les devoirs des personnes souhaitant bénéficier de prestations d'aide financière. A la rubrique idoine, X. a indiqué être titulaire d'un seul compte privé postal. Sur cette base, X. a perçu un montant total de 74'624 fr. 50 versé à titre de prestations d'aide financière durant la période du 1er décembre 2007 au 30 juin 2011. A la suite d'un rapport d'enquête établi le 3 juin 2011, l'Hospice général a découvert que X. était titulaire d'un compte privé auprès de la banque A., lequel présentait un solde créancier (...) Ces montants dépassaient la limite de fortune permettant à une personne vivant seule de bénéficier d'une aide financière de l'institution précitée. (...)" . A fronte di questa situazione, il Tribunale federale ha formulato le considerazioni seguenti: " 3.1 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. 3.2 Cette infraction se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA (RS 830.1), a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement

actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 p. 209 et les références citées). Une escroquerie par actes concluants a également été retenue dans le cas d'un bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 consid. 2b p. 166; plus récemment arrêt 6B_1115/2014 du 28 août 2015 consid. 2.1.1) ou dans le cas d'une personne qui dans sa demande de prestations complémentaires tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 p. 88 s.; cf. également arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3)." 2.13. Come esposto nella STCA 33.2020.1 del 9 marzo 2020 già citata (e certamente nota anche alla patrocinatrice del ricorrente siccome pubblicata il 13 agosto 2020 in www.sentenze.ti.ch), va quindi ritenuto che, mediante la compilazione di formulari, a cui l'amministrazione si affida e a cui deve potere credere in mancanza spesso di possibilità di una verifica completa, l'autore inganna l'amministrazione. Per la realizzazione del reato dell'art. 146 cpv. 1 CP occorre però non solo un inganno, ma lo stesso deve essere anche astuto. A questo proposito, nella succitata STF 6B_99/2015 l'Alta Corte ha esposto quanto segue: " 3.3 Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les références citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (arrêts

6B_125/2012 du 28 juin 2012 consid. 5.3.3; 6B_576/2010 du 25 janvier 2011 consid. 4.1.2 et les références citées)." Nello stesso senso la STF 6B_1255/2018 del 22 gennaio 2019 e le STF 8C_421/2020 e 8C_422/2020 del 7 ottobre 2020 (specie il consid. 7) concernenti un caso ticinese giudicato da questo TCA, in cui la nostra Massima Istanza ha ribadito e riassunto la giurisprudenza in materia penale e si è così espressa sulla realizzazione del reato di truffa previsto dall'art. 146 CP: " 7. 7.1. Giusta l'art. 146 cpv. 1 CP, si rende colpevole di truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Sotto il profilo oggettivo, il reato presuppone che l'autore abbia usato l'inganno, ovvero abbia adottato un comportamento volto a suscitare in una persona una rappresentazione di fatti oggettivi presenti o passati diversi dalla realtà. Esso può anche risultare da atti concludenti (DTF 140 IV 11 consid. 2.3.2 pag. 14). L'inganno dev'essere astuto. Secondo la giurisprudenza, l'astuzia è data quando l'autore mette in atto un tessuto di menzogne o utilizza particolari macchinazioni. Nel caso di semplici indicazioni false, l'astuzia è ammessa laddove una loro verifica non è ragionevolmente esigibile, oppure non è possibile o può essere eseguita soltanto con difficoltà, oppure ancora quando l'autore trattiene la vittima da una verifica o, date le circostanze, prevede che essa tralascerà di effettuarla in virtù di un particolare rapporto di fiducia. L'elemento non è per contro realizzato quando la vittima dell'inganno avrebbe potuto evitare l'errore con un minimo di attenzione. La fattispecie non esige però che la vittima dia prova della massima diligenza possibile e prenda tutte le misure immaginabili per evitare l'errore. L'astuzia viene meno soltanto nel caso di leggerezza della vittima (DTF 142 IV 153 consid. 2.2.2 pag. 154; 135 IV 76 consid. 5.2 pag. 81 e rinvii; sentenza 6B_725/2017, citata, consid. 2.3.1). 7.2. La giurisprudenza nell'ambito delle assicurazioni sociali ha già escluso che la semplice violazione dell'obbligo di informare sia costitutiva del reato di truffa (DTF 140 IV 11 consid. 2.4.1 pag. 15). Il fatto di continuare a percepire delle prestazioni non può essere interpretato come la manifestazione positiva - per atti concludenti - del carattere immutato della situazione. Detto ciò, la situazione deve essere analizzata in modo diverso quando la riscossione delle prestazioni è accompagnata da altre azioni che consentono di interpretare oggettivamente il comportamento della persona assicurata come l'espressione dell'immutata natura della situazione. Ciò si verifica se l'assicurato non risponde o non risponde in modo veritiero alle domande esplicite dell'assicuratore volte a stabilire l'esistenza di un cambiamento delle circostanze personali, mediche o economiche; in tali casi non si tratta più di un caso di frode per omissione, ma di inganno attivo (DTF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 pag. 210; DTF 140 IV 11 consid. 2.4.6 pag. 18 e le sentenze citate; sentenze 6B_99/2015 del 27 novembre 2015 consid. 3.2 e 6B_1255/2018 del 22 gennaio 2018 consid. 1.1). 7.3. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accertato, in maniera non arbitraria (consid. 3.3), che la ricorrente fosse cosciente di essere proprietaria dell'appartamento in Francia sin dalla prima richiesta per assegni famigliari. Questi accertamenti, vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), sono determinanti sotto il profilo dell'esame dell'inganno astuto. Omettendo di informare la Cassa della sostanza immobiliare, la ricorrente ha a più riprese fornito indicazioni false non solo all'occasione della richiesta delle prestazioni sociali, ma anche al loro rinnovo per gli anni seguenti. Nulla cambiano le DTF 140 IV 11 e DTF 140 IV 206 invocate dalla ricorrente, secondo le quali non costituisce un inganno per commissione il fatto di non dare seguito a una lettera di informazioni, in modo passivo, che ricorda l'obbligo di comunicare ogni

cambiamento di circostanze. Infatti, la ricorrente non si è limitata passivamente e a un caso isolato a non informare la Cassa del suo appartamento, bensì ha sottaciuto sistematicamente l'esistenza dello stesso ad ogni richiesta annuale di rinnovo delle prestazioni sociali, nonostante queste ultime indicassero esplicitamente l'obbligo di informare ogni cambiamento rilevante nel reddito e nella sostanza (sentenza 6B_741/2017 del 14 dicembre 2017 consid. 6.3.3). Inconsistente è anche l'argomentazione secondo la quale la ricorrente non ha agito intenzionalmente poiché ignorato l'esito della compravendita fino all'ottenimento dei documenti alla morte del padre. Come già rilevato in precedenza, i giudici cantonali non hanno accertato arbitrariamente i fatti. Non è nemmeno insostenibile la loro interpretazione secondo cui la ricorrente sapesse di essere proprietaria e che la compravendita fosse andata a buon fine. La ricorrente ha pertanto ingannato astutamente la Cassa, alla quale non può essere rimproverata una leggerezza nelle sue verifiche dal momento che non c'erano ragioni di nutrire dubbi in merito all'eventuale esistenza di un appartamento all'estero, oltretutto neanche segnalato all'autorità fiscale ticinese (sentenza citata 6B_741/2017 consid. 6.2.3). Tanto più che la Cassa non aveva i mezzi per sincerarsi di eventuali averi all'estero. Senza arbitrio, dunque, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ritenuto adempiuti gli elementi costitutivi del reato di truffa secondo l'art. 146 CP e applicato il termine di prescrizione di 15 anni". 2.14. Quanto all'ulteriore condizione legale, quella del danno al patrimonio altrui, nella predetta STF 6B_99/2015 il Tribunale federale ha ribadito i concetti già esposti in precedenti giudizi, ossia che: " 3.4 Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (arrêts 6B_183/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 150; 6B_1115/2014 précité consid. 2.1.3 et les références citées). ". In quel caso, il Tribunale federale ha concluso che: " 3.6 (...) En tout état de cause, les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie sont réunis en l'espèce. Le recourant a menti à l'Hospice général en ne déclarant pas qu'il disposait d'une fortune représentant 20 ans d'économies. " 2.15. Riassumendo, se l'inganno dell'autore è posto in atto mediante semplice omissione, fatti salvi altri comportamenti confermativi, non potrà essere ritenuto un inganno astuto, ma unicamente una violazione dell'art. 31 LPC. Tale fattispecie si contrappone alla truffa dell'art. 146 CP commessa per atti concludenti. Come ricorda Margaret Kuelen , op. cit., pag. 331 e segg., " (...) l'agire dell'autore è omissivo unicamente se non è accompagnato da altri comportamenti che tendono oggettivamente a confermare che nulla è cambiato nella situazione del beneficiario delle prestazioni (...) (se) l'autore agisce (attivamente) per atti concludenti e il reato di truffa (art. 146 CP), in presenza di un inganno astuto, può dunque essere ipotizzato. Si tratta in particolare delle situazioni in cui il beneficiario delle prestazioni, a fronte di una richiesta specifica d'informazioni dell'istituto assicurativo relativa a (nuovi) elementi, spesso riferiti alla sua situazione finanziaria o personale con incidenza sul diritto a prestazioni assicurative sociali, conferma una situazione precedente senza indicare la mutazione intervenuta, inducendo così il

collaboratore dell'assicuratore sociale a riconoscergli, o confermargli, una indebita (o parzialmente indebita) prestazione." A questo proposito si faccia riferimento alla STF 9C_622/2011 del 3 febbraio 2012 e alla STF 9C_171/2014 pubblicata nella già citata DTF 140 IV 206, dove l'Alta Corte ha esplicitamente indicato, nelle considerazioni del punto 6.3.1.3, che: " L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA, a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. (...) Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 p. 15 et consid. 2.4.6 in fine p. 18; voir également arrêt 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1; imprécis sur cette question, arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3)." Per l'autrice Kuelen , " Ciò avviene, in particolare, quando il beneficiario delle prestazioni ottempera alla specifica richiesta dell'istituto assicurativo. In questa costellazione l'autore compie un inganno astuto mediante un silenzio qualificato. Altra ipotesi è invece data in caso di risposte fallaci a precise richieste o domande dell'assicuratore sociale, con l'omissione di indicare gli elementi rilevanti ai fini dell'ottenimento della prestazione." Margaret Kuelen (op. cit., pag. 335) ricorda come, anche per la giurisprudenza federale, la risposta fallace del beneficiario di prestazioni a precise domande dell'assicurazione sociale adempie il presupposto dell'inganno astuto in considerazione del fatto che " l'amministrazione difficilmente avrebbe potuto scoprire la fonte del reddito celata dall'autore " (si veda anche DTF 127 IV 163 consid. 2b). Va infine evidenziato come i fatti su cui si fonda la menzogna, che assurge a inganno astuto, debbono essere rilevanti ai fini della determinazione del diritto alle PC rispettivamente alla loro quantificazione (per un caso relativo alla LADI si veda la STF 6B_1054/2010 del 16 giugno 2011, in particolare consid. 2.4.2). 2.16. Nel caso concreto, la ricorrente ha postulato l'ottenimento di prestazioni complementari nel 2003 con il raggiungimento dell'età della pensione (doc. 1). Lo ha fatto sottoscrivendo e firmando un modulo in cui ha espressamente negato l'esistenza di sostanza e di averi. A sostegno di questo ha prodotto l'attestazione fiscale relativa al biennio ultimo precedente la domanda. Da quel momento, e fino al momento dell'autodenuncia alla Cassa di compensazione nel giugno 2020 per il tramite del figlio (doc. 54 e 56), l'assicurata non ha mai dichiarato di possedere oltre CHF 50'000 di sostanza sotto forma di averi a risparmio depositati su un conto bancario. Ciò non è avvenuto né ad ogni ricalcolo annuo effettuato d'ufficio o durante l'anno in occasione di modifiche personali, materiali o economiche comunicate dall'assicurata medesima, né in occasione delle varie revisioni periodiche che si sono succedute negli oltre 15 anni di diritto alle prestazioni complementari: nel 2008 (doc. A8), nel 2012 (doc. 16), nel 2016 (doc. 29) e nel 2019 (doc. A9). Infatti, nel formulario di richiesta di una prestazione complementare alla rendita AVS o AI che l'assicurata ha compilato nel mese di dicembre 2003, al capitolo concernente la " Sostanza al 1. gennaio dell'anno corrente " la domanda n. 41 precisa " Libretti di risparmio e di deposito, numerario, c.c.p. e c.c.b. (Allegare i giustificativi, documentando eventuali consumi) " e la domanda n. 42 " Titoli (Allegare i giustificativi,

documentando ev. consumi) ". Sottostante a queste domande v'è poi un'" Avvertenza per le cifre 41-42 ", ovvero che " Tutti i capitali a risparmio, libretti, obbligazioni e titoli, devono essere indicati alle cifre 41-42 anche se si tratta di importi di lieve entità. " (doc. 1-5/25). A questi due quesiti l'assicurata ha risposto negativamente, barrando le relative caselle, ovvero tirando una riga a significare che non aveva né libretti, né numerario, né conti correnti e neppure titoli. La ricorrente nemmeno ha indicato degli importi alla domanda n. 29 relativa agli " Interessi lordi (Allegare la documentazione circa l'ammontare dell'importo) " maturati su " Depositi a risparmio, Titoli, Mutui ", tirando una riga obliqua in luogo di indicarne l'ammontare. Le stesse risposte, ossia la negazione del possesso di danaro depositi soldi o averi, è stata data sempre sino all'autodenuncia nei moduli che la signora è stata chiamata a compilare. La signora RI 1 ha sempre barrato, tracciando una riga nell'apposito spazio riservato ai franchi, le risposte alle domande. Così facendo essa ha manifestamente assunto un comportamento attivo nei confronti della Cassa ingannandola, come vedremo, astutamente e in maniera assolutamente attiva. Ciò che non poteva sfuggirle. In occasione delle quattro revisioni periodiche evocate, in cui la domanda n. 8 si riferisce alla sostanza posseduta al 1° gennaio dell'anno in corso e recita: " Libretti di risparmio e di deposito, numerari (allegare dichiarazione) Titoli (allegare dichiarazione) Proprietà fondiaria al valore di stima ufficiale (allegare copia catastrino) Altri fattori della sostanza (incluse partecipazioni a comunioni ereditarie)." l'assicurata ha sempre mentito sapendo di mentire perché l'esistenza della sua sostanza economica le era ampiamente nota. La sua menzogna è poi stata sorretta dalla produzione delle decisioni di tassazione che non menzionano gli averi in questione siccome mai dichiarati prima dell'autodenuncia nota al fisco. 2.17. A proposito di questi formulari di revisione periodica l'insorgente ha osservato, producendo quelli del 2008 (doc. A8) e del 2019 (doc. A9) - ma lo stesso vale pure per quelli del 2012 e del 2016 agli atti della Cassa -, che nulla le si può rimproverare se non ha dichiarato l'esistenza (ma non la consistenza, mai neppure dichiarata al fisco) del conto di risparmio detenuto presso la Banca _____. Essa ritiene poi che la domanda si riferisce a libretti di risparmio e/o deposito che, a tutti gli effetti, non possedeva. RI 1 evidenzia inoltre che la relazione bancaria sulla quale erano depositati gli oltre CHF 50'000 non dichiarati è la stessa su cui l'assicurata riceveva non solo la rendita AVS, ma anche le prestazioni complementari, perciò l'esistenza di questo conto non è mai stata nascosta alle autorità. Essa nega, come indicato, di avere mantenuto un comportamento attivo qualificabile quale inganno per commissione, tanto che ha prodotto gli estratti conto bancari appena glieli sono stati chiesti. La signora RI 1 contesta poi l'esistenza di un'astuzia visto che né al momento della richiesta delle PC nel 2003 e neppure in seguito le è mai stato chiesto un estratto bancario del conto sul quale erano versate le prestazioni. Una negligenza sarebbe da imputare all'amministrazione, che non ha prestato la prudenza minima necessaria per evitare errori di calcolo. La tesi è ai limiti della temerarietà e non può essere seguita. 2.18. RI 1 si è annunciata alla Cassa, nel dicembre 2003 e successivamente in occasione delle revisioni ricordate, indicandosi come indigente quando non lo era. Ha mentito sfacciatamente (per conservare l'entità della sua sostanza), sottoscrivendo il falso, indicando assenza di averi bancari e, a conforto di tale suo dire, ha prodotto all'amministrazione le decisioni fiscali che non recavano gli importi della sostanza siccome non dichiarata. L'inganno è avvenuto in maniera attiva, ripetuta nel tempo e costantemente ribadita. L'inganno è astuto siccome non verificabile da parte dei funzionari e sorretto da decisioni fiscali provocate da indicazioni incomplete rispettivamente erronee all'autorità fiscale. Non solo. L'amministrazione qui interessata, pur conoscendo un numero di conto e

una banca preso la quale era aperto con la finalità di ricevere rendite AVS e PC, non conosceva l'entità del conto (con il conforto delle decisioni fiscali), non poteva immaginare, in assenza di qualsivoglia elemento di sospetto in merito (non essendolo la titolarità di una relazione bancaria), che la signora RI 1 avesse ingannato in merito il fisco prima e la stessa Cassa poi. Sostenere il contrario appare non solo pretestuoso ma addirittura temerario. L'amministrazione di massa cui la Cassa è confrontata e la rilevanza delle dichiarazioni dell'assicurato postulante le prestazioni in uno con il supporto della documentazione chiesta e prodotta, non permettono di porre in capo ai funzionari una responsabilità per non avere chiesto la consistenza dell'entità della relazione bancaria in assenza di elementi di sospetto. I fatti sono emersi solo a seguito dell'autodenuncia all'autorità fiscale da parte del figlio dell'assicurata e gli accertamenti che ne sono seguiti sono facilmente deducibili dagli atti. In concreto, a non averne il minimo dubbio, la ricorrente ha ingannato astutamente i preposti funzionari della Cassa, sia nel dicembre 2003 quando ha postulato le PC sia successivamente in occasione delle revisioni, e questo in maniera astuta ripetutamente.

2.19. Se già lasciare in bianco risposte tese a sapere la consistenza di una sostanza economica, non indicando l'esistenza della stessa, è sufficiente per ritenere il sussistere di un inganno per atti concludenti (e non per omissione), ancor di più lo è annunciarsi come indigente e rispondere negativamente a domande specifiche o il barrare tali domande a significare assenza di averi. In merito si faccia riferimento alle STCA 33.2019.23-24 del 25 maggio 2020, consid. 2.15, STCA 33.2020.1 del 9 marzo 2020 e STCA 33.2019.23-24 del 25 maggio 2020, consid. 2.15 nonché alle sentenze federali STF 8C_421/2020 e 8C_422/2020 del 7 ottobre 2020, consid. 7.3. Il formulario di richiesta delle prestazioni complementari (come quello relativo alla revisione del diritto) è molto chiaro sull'aspetto della sostanza e dei redditi, le domande sono espresse in modo semplice e sono facilmente comprensibili a tutti e contemplano palesemente ogni tipo di avere e sostanza in qualsiasi forma senza possibile ambiguità. Per di più, per rendere ancora più chiara la tematica, per le domande n. 41 e 42 v'è una spiegazione aggiuntiva. Ma non solo. Ogni decisione consegnata agli atti con cui a RI 1 è stata concessa una rendita PC precisa e specifica espressamente l'obbligo di notificare (per rendere pienamente consapevoli gli assicurati) ogni situazione rilevante per la determinazione del diritto. Va quindi pienamente ribadito che la ricorrente ha ingannato astutamente i funzionari della Cassa inducendoli ad atti pregiudizievoli al patrimonio della stessa ad indebito profitto della ricorrente stessa.

2.20. L'inganno della ricorrente, come detto, è astuto siccome una verifica non era ragionevolmente esigibile (citare STF 8C_421/2020 e 8C_422/2020, consid. 7.1) e non poteva essere scoperto dalla Cassa. I funzionari hanno eseguito le verifiche che ci si poteva aspettare e hanno effettuato le revisioni periodiche come previsto dall'art. 30 OPC-AVS/AI. L'inganno è stato rafforzato dalla produzione di decisioni fiscali non corrette ottenute dall'assicurata mediante indicazioni incomplete anche a quell'autorità. Nella domanda di PC del 2003 l'assicurata ha prodotto la dichiarazione di imposta transitoria 2003A, in cui non ha dichiarato titoli e altri collocamenti di capitali (doc. 1-13/25). Al questionario di revisione del 2008 essa ha allegato la notifica di imposta IC 2006 del 7 giugno 2007 (doc. 7-5/7), da cui risulta che nessuna sostanza è stata dichiarata. Lo stesso vale per la revisione del 2012, in cui la notifica IC 2010 del 24 agosto 2011 (doc. 16-3/4) indica una sostanza imponibile nulla, seppure non vi sia il dettaglio delle voci. Anche la revisione del 2016 include una notifica di tassazione, la IC 2015 del 7 aprile 2016 (doc. 29-5/5), e anche in tal caso non è stata annunciata all'autorità fiscale della sostanza mobile. Infine, medesima situazione in occasione dell'ultima revisione periodica avviata nel 2019, laddove la notifica

di tassazione IC 2018 del 17 luglio 2019 (doc. 50-5/5) non ha accertato della sostanza. È evidente che, in tali condizioni, una verifica da parte della Cassa di compensazione non solo non era ragionevolmente esigibile ma era oggettivamente impensabile, visto che, a livello fiscale, l'assicurata non aveva dichiarato alcun avere a risparmio e nemmeno i relativi redditi lordi. Non v'erano dunque motivi né indizi per dubitare di questa situazione economica e ritenere, invece, che vi fossero dei risparmi. Di più l'amministrazione non poteva dunque fare. Va nuovamente ribadito che la ricorrente ha ingannato astutamente la Cassa, alla quale non può essere rimproverato alcunché siccome che non c'erano ragioni di nutrire dubbi in merito all'eventuale esistenza di capitali nascosti, (STF 8C_421/2020 e 8C_422/2020, consid. 7.3; STF 6B_741/2017 del 14 dicembre 2017, consid. 6.2.3). 2.21. L'agire dell'assicurata ha, come indicato, indotto i preposti funzionari ad atti pregiudizievole al patrimonio della stessa, concedendo PC indebite come correttamente calcolate dopo la scoperta dei fatti (si faccia riferimento ai fogli di calcolo per ogni periodo di diritto, doc. 86-95) per complessivi CHF 21'158 (come al riassunto della tabella doc. 85-3/3) annessa alla decisione del 17 novembre 2020 (doc. 85). Con il conteggio esposto dalla Cassa nella decisione su opposizione del 4 ottobre 2021 la Cassa è stata maggiormente esplicita e chiara nella spiegazione delle sue pretese. Questi conteggi appaiono corretti e vanno condivisi siccome, in quanto tali, non contestati dalla ricorrente. 2.22. Riguardo alla decisione di restituzione del 17 novembre 2020 la Cassa di compensazione ha indicato le ragioni della sua determinazione senza fare esplicitamente riferimento all'ipotesi di truffa ma facendo riferimento al verbale d'audizione del 13 ottobre 2020 con il quale all'assicurata è stato comunicato " che possiede valori patrimoniali che non sono stati considerati nel calcolo delle prestazioni erogate in quanto non notificate in precedenza ". Sarebbe stata certamente più opportuna una più chiara esplicitazione delle ragioni ancorché la decisione così come emessa non abbia minimamente limitato la ricorrente nei suoi diritti o l'abbia in qualche modo impedita a far valere le sue ragioni in maniera completa. La decisione resa su opposizione è invece assolutamente inattuabile su questi aspetti siccome esplicita e chiara con richiamo alla giurisprudenza federale in materia penale. Occorre ancora rilevare che la richiesta di restituzione è stata notificata all'assicurata con decisione formale del 17 novembre 2020, dopo che a fine giugno 2020 la Cassa è stata messa a conoscenza da parte dell'interessata stessa dell'esistenza di sostanza non dichiarata e che a inizio novembre 2020 ha ricevuto gli estratti conto relativi agli anni dal 2005 al 2012. L'amministrazione ha quindi agito correttamente entro il termine legale dalla conoscenza dell'indebitato, visto che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto (art. 25 cpv. 2 1a frase vLPGA). 2.23. Stanti le considerazioni che precedono, giudicato che l'agire dell'insorgente adempie manifestamente tutti gli elementi costitutivi del reato di truffa secondo l'art. 146 CP in danno dell'assicuratore sociale, la Cassa era in diritto di applicare, in base all' art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA, la prescrizione prevista per i crimini e stabilita dall'art. 97 cpv. 1 lett. b), di 15 anni. Ne discende che la Cassa cantonale di compensazione ha correttamente stabilito che l'assicurata deve restituire le prestazioni complementari indebitamente ricevute nel periodo dal 1° novembre 2005 al 31 agosto 2012 (il periodo dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2020 è invece già stato oggetto della decisione di restituzione del 24 settembre 2020). 2.24. Per quanto concerne la determinazione dell'importo da restituire, l'insorgente ha chiesto che si tenga conto del consumo (teorico) di sostanza a cui essa avrebbe dovuto ricorrere senza l'aiuto pubblico. Nella STF 9C_20/2011 del 20 febbraio 2012 il Tribunale federale ha giudicato il caso di un giovane assicurato che beneficiava di prestazioni

complementari e che nel febbraio 2008 ha ereditato una grossa somma di denaro alla morte della mamma (oltre CHF 300'000), somma che egli ha dichiarato alla Cassa di compensazione soltanto nel mese di dicembre 2019 e che ha dato quindi luogo a un ordine di restituzione delle PC percepite indebitamente in quel lasso di tempo. Sul ricorso della Cassa il Tribunale federale si è così espresso: " 3. L'instance cantonale a retenu, sans qu'une preuve correspondante n'ait été rapportée, une diminution constante de la fortune de l'intimé entre février 2008 et décembre 2009 au motif qu'il n'aurait pas pu assurer sa subsistance sans puiser régulièrement dans son patrimoine. (...) 4. (...) Les revenus déterminants sont fixés par l'art. 11 LPC, lequel précise notamment que le produit de la fortune mobilière et immobilière est pris en compte (al. 1 let. b) ainsi qu'une quote-part de la fortune nette (al. 1 let. c). Le Tribunal fédéral a précisé que dans le cadre d'un calcul rétrospectif de prestations complémentaires, il faut tenir compte des faits susceptibles d'affecter, à la hausse ou à la baisse, les revenus déterminants du bénéficiaire (ATF 122 V 19 consid. 5c p. 26). Ainsi, ni la loi ni la jurisprudence ne permet de procéder à l'amortissement systématique - et indépendant des circonstances du cas d'espèce - de la fortune de l'intimé tel que retenu par les premiers juges. (...) " Nella successiva STF 9C_45/2013 del 23 agosto 2013, la Cassa ha soppresso le prestazioni complementari a un'assicurata che le ha dichiarato soltanto nel febbraio 2011 di avere ereditato un bene immobile nel giugno 2009. In quel caso l'Alta Corte non ha dovuto affrontare la questione, evidenziando come: " 4. (...) il apparaît que le litige est compris dans le contexte de la restitution des prestations complémentaires versées indûment depuis le 1er juin 2009 en raison de la perception d'un héritage par le bénéficiaire des prestations; il porte en particulier sur le point de savoir si, dans le calcul rétroactif des prestations complémentaires, le tribunal cantonal pouvait exiger que, chaque début d'année à compter de la deuxième année, soient déduites du montant de la fortune les prestations complémentaires servies au cours de l'année précédente à titre de dépenses auxquelles le bénéficiaire aurait dû nécessairement faire face pour pourvoir à son entretien à défaut de percevoir des prestations complémentaires. 5. 5.1. Comme déjà évoqué, la juridiction cantonale soutient que, lorsqu'il réalise le calcul rétroactif de prestations complémentaires en raison de la perception d'un héritage par le bénéficiaire des prestations, le service recourant doit prendre en considération les dépenses engagées par le bénéficiaire pour couvrir ses besoins en puisant dans sa fortune afin de compenser les prestations qui ne sont désormais plus versées. Elle estime que la couverture des besoins vitaux qui sont restés inchangés engendre une diminution de la fortune équivalant à chaque début d'année à compter de la seconde dans la période couverte par le calcul rétroactif au montant des prestations versées l'année précédente, ce qui selon elle ne constitue nullement un amortissement systématique de la fortune mais ne fait que de prendre en compte les besoins vitaux réels de l'ancien bénéficiaire des prestations complémentaires. 5.2. Le service recourant réfute cette thèse, en se contentant de se référer à l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_20/2011 du 20 février 2012, selon lequel ni la loi ni la jurisprudence ne permet de procéder à l'amortissement systématique et indépendant des circonstances du cas d'espèce de la fortune de l'ancien bénéficiaire de prestations complémentaires. 6. Dans le cas d'espèce, on relèvera toutefois qu'il n'est pas indispensable de trancher ce point puisque le renvoi à l'administration pour qu'elle effectue un nouveau calcul était totalement superflu. En effet, à supposer que les prestations complémentaires allouées correspondent réellement à la part des dépenses destinées à la couverture des besoins personnels que l'ancien bénéficiaire de prestations complémentaires aurait dû assumer en puisant dans sa fortune, l'intégration de ces montants dans les calculs rétroactifs effectués par le service recourant

permettrait dans le cas particulier de retenir un revenu déterminant toujours largement suffisant pour couvrir toutes les dépenses reconnues durant la période considérée." Il 22 ottobre 2013 (STF 9C_968/2012) il Tribunale federale si è da ultimo pronunciato su una vertenza simile, in cui l'assicurata ha ereditato oltre CHF 100'000 e ne ha informato la Cassa poco più di un anno dopo. I primi giudici hanno ritenuto di dovere computare un consumo di sostanza, mentre la Cassa di compensazione si è rivolta al TF chiedendo l'annullamento del giudizio cantonale. In questa occasione la nostra Massima istanza ha evaso il ricorso evocando la STF 9C_20/2011 del 20 febbraio 2012 e rilevando come: " 6. (...) l'arrêt en question n'exclut pas l'intégration d'une diminution de fortune dans le calcul rétroactif du droit aux prestations complémentaires consécutif à la perception d'un héritage par le bénéficiaire de celles-ci. Une telle interdiction serait contraire au principe selon lequel y a lieu dans ce contexte de tenir compte des faits susceptibles d'affecter, à la hausse ou à la baisse, les revenus déterminants du bénéficiaire (ATF 122 V 19 consid. 5c p. 26). L'arrêt évoqué prohibe uniquement un amortissement de la fortune systématique et indépendant des circonstances particulières, telle l'intégration dans le calcul rétroactif du seul montant de l'héritage, réduit chaque année à partir de la seconde de la somme touchée l'année précédente à titre de prestations complémentaires." Con il rilievo che l'Alta Corte impone, in simili casi, di considerare: "l'évolution de tous les éléments de fortune à la hausse et à la baisse, notamment ceux qui n'ont pas encore été investigués (comptes bancaires, actions, etc.), et en refaisant des calculs". Va quindi ritenuto che l'applicazione, così come chiesta dalla ricorrente, di procedere a un ammortamento sistematico e annuale non può essere ritenuta. La Cassa ha correttamente operato invece, accertando la situazione concreta a fine di ogni anno, in maniera precisa, sulla scorta degli elementi già acquisiti nel corso degli anni e sulla base della documentazione attestante l'aver in conto per ogni anno durante il quale la restituzione è stata chiesta. La Cassa ha fatto riferimento alla situazione reale, nulla permette effettivamente di ritenere che l'assicurata avrebbe fatto capo ai depositi, se noti e incidenti sulla quantificazione delle PC, per il suo sostentamento e per l'entità da essa richiesta. Dovendo considerare sia gli aumenti sia le diminuzioni del patrimonio, per il calcolo retrospettivo delle prestazioni complementari si deve considerare la situazione finanziaria effettiva dell'assicurato nel periodo in esame, considerando tutti i fattori che incidono su di essa (STF 9C_20/2011 del 20 febbraio 2012, consid. 4) la Cassa ha agito correttamente anche in considerazione della STCA 33.2019.23-24 del 25 maggio 2020 dove questa Corte, dopo avere citato per esteso la giurisprudenza federale appena esposta, ha considerato, in un giudizio reso in composizione completa, che: " In effetti, nei tre summenzionati giudizi si trattava di sostanza mobile o immobile che inizialmente non esisteva e che è apparsa solo in seguito nella sostanza dei beneficiari di PC a titolo di eredità. In altre parole, vi è stato un concreto aumento della sostanza dei beneficiari delle PC, sia sotto forma di denaro contante sia di un immobile, che in seguito è stato venduto ed è stato quindi monetizzato. L'incremento del patrimonio degli assicurati è dunque stato reale, essendosi essi effettivamente arricchiti. Nell'evenienza concreta, invece, le proprietà ... esistono dal 1977, appartengono alla sostanza degli assicurati da quell'anno, seppure non siano mai state dichiarate alla Cassa di compensazione. L'autodenuncia all'amministrazione non ha comportato un reale aumento della sostanza dei ricorrenti, nel senso che tali proprietà fondiari già erano parte del patrimonio non sono state vendute, non v'è stato alcun ricavo da maggior valore che è entrato nel patrimonio degli insorgenti, arricchendoli all'insaputa della Cassa l'esistenza di tali beni non ha influito sul fabbisogno vitale dei ricorrenti. Ne discende che, nell'evenienza concreta, non è possibile applicare il principio

secondo cui per il calcolo retroattivo del diritto alle PC si devono prendere in considerazione le spese sostenute dagli assicurati per fare fronte ai loro bisogni attingendo alla sostanza al fine di compensare le prestazioni complementari che non sono ormai più versate." In concreto, pur trattandosi di crediti e non di immobili, non v'è ragione per scostarsi da tali conclusioni. Gli averi in concreto non sono stati ritirati e non sono diminuiti, esistevano già prima della domanda di PC, come nel caso citato. 2.25. Sulla scorta delle considerazioni la decisione impugnata merita conferma e il ricorso va respinto. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica, ma non più anche gratuita per le parti. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso di specie, trattandosi della richiesta di prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese. Sul tema cfr. anche le STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022 e STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.